



Workshop “*Gli strumenti per l’assicurazione del rischio di impresa
nello scenario della nuova Pac*”

L’utilizzazione dell’art. 68 e la gestione del rischio nella nuova Pac

Roma, 3 marzo 2009

Angelo Frascarelli

*Università degli Studi di Perugia
angelof@unipg.it*

Contenuti

- ❖ Le opzioni possibili per l'applicazione dell'articolo 68 in Italia
- ❖ Le possibili risorse per le assicurazioni agevolate



Il ruolo delle assicurazioni nella Pac

Con *Health check* della Pac, per la prima volta nella storia di questa politica sono stati introdotti una serie di incentivi all'adozione di strumenti per l'assicurazione del rischio di impresa.

L'esigenza di assicurazione del rischio in agricoltura nasce dalla consapevolezza che la produzione agricola è un'attività economica esposta alle avversità climatiche (siccità, gelo, grandine, incendi, inondazioni) e ai rischi sanitari (parassiti, epizoozie), che possono mettere a repentaglio la continuità delle imprese ed innescare processi di abbandono.

Il progressivo orientamento al mercato conseguente alle ultime riforme della PAC, associato alla crescente apertura commerciale dell'agricoltura nel quadro della globalizzazione, aumentano l'instabilità dei mercati agricoli europei, i quali hanno urgente bisogno di nuovi meccanismi di gestione delle crisi.

Quali strumenti per la gestione del rischio nella Pac?

1) Ocm Ortofrutta (Reg. Ce 1234/2007).

- Assicurazione *(all'interno dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori, tramite la Strategia Nazionale Ortofrutta)*

2) Ocm vino (Reg. Ce 479/2008).

- Assicurazioni *(tramite programma nazionale di sostegno)*
- Fondi di mutualizzazione *(tramite programma nazionale di sostegno)*

3) Regimi di sostegno diretto agli agricoltori (Reg. Ce 73/2009)

- Assicurazioni *(art. 68)*
- Fondi di mutualizzazione *(art. 68)*

Articolo 68: SOSTEGNO SPECIFICO

L'articolo 68 del Reg. Ce 73/2009 è una nuova forma di sostegno nell'ambito della politica dei pagamenti diretti.



Una nuova forma di sostegno:

- **L'articolo 68 non è più una forma di disaccoppiamento parziale, ma un SOSTEGNO SPECIFICO.**
- **... una via intermedia tra i pagamenti diretti disaccoppiati e le misure della politica di sviluppo rurale.**

Il plafond dell'articolo 68 potrà essere alimentato da una trattenuta del 10% del massimale nazionale:

- **plafond Italia: 4.300 milioni di euro;**
- **max Articolo 68 per l'Italia: 430 milioni di euro**

La ripartizione della spesa della PAC e l'articolo 68



Articolo 68: SOSTEGNO SPECIFICO

L'articolo 68 non è una continuazione del vecchio articolo 69.

Maggiore flessibilità rispetto all'art. 69:

- **Senza vincoli settoriali: le trattenute per alimentare l'articolo 68 non derivano dai massimali settoriali, ma dal massimale globale;**
- **I plafond non devono essere spesi nello stesso settore;**

Nuove misure finanziabili: cinque tipologie di misure.



Art. 68: cinque tipologie di misure finanziabili

Tipi specifici di agricoltura	<p>a) pagamenti annuali supplementari a vantaggio di tipi di agricoltura importanti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a₁) il miglioramento dell'ambiente, a₂) il miglioramento della qualità, a₃) il miglioramento del benessere animale; a₄) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli; a₅) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.
Pagamenti accoppiati in zone vulnerabili	<p>b) pagamenti a capo di bestiame o ad ettaro di foraggiere quale compensazione degli svantaggi specifici per agricoltori dei settori del latte, della carne bovina, della carne ovi-caprina e del riso che operano in zone vulnerabili (aree montane e svantaggiate) o per tipi di aziende vulnerabili dal pdv economico nei medesimi settori;</p>
Aumento del valore dei titoli per evitare l'abbandono	<p>c) aumento del valore unitario dei titoli per programmi di ristrutturazione e/o sviluppo per evitare l'abbandono delle terre e/o per far fronte agli svantaggi specifici;</p>
Assicurazioni	<p>d) pagamenti annuali supplementari a titolo di contributo ai premi di assicurazione del raccolto che coprono i rischi di calamità naturali;</p>
Fondi di mutualizzazione	<p>e) contributi ai fondi di mutualizzazione in caso di epizootie e malattie delle piante.</p>

Le risorse disponibili per l'art. 68

Il plafond dell'art. 68 potrà essere alimentato da una trattenuta del 10% del massimale nazionale:

- **430 milioni di euro per l'Italia;**

Altre risorse utilizzabili:

- **fondi non spesi: 140 milioni di euro**, che in alternativa potrebbero andare al Fondo per lo sviluppo rurale... ma è molto più probabile che rimangano all'articolo 68;
- **il plafond dell'attuale articolo 69: 189 milioni di euro**, che in alternativa potrebbero essere disaccoppiati.
- **quindi, 329 milioni di euro** senza tagli ai titoli.

Le decisioni nazionali

Decisioni del Mipaaf:

1. **quante risorse per l'articolo 68?**
 - **430 milioni di euro o meno?**
2. **destinare 140 milioni di euro all'articolo 68 o ai PSR?**
3. **destinare 189 milioni di euro: all'articolo 68 o al disaccoppiamento?**
4. **quali misure finanziare con l'articolo 68?**
5. **quali procedure?**
 - **i pagamenti devo transitare da Agea (Organismo Pagatore) agli agricoltori**

Articolo 68: l'assalto alla diligenza?

Chi vuole attingere all'articolo 68?

- **Grano duro: il problema dei sementieri... (misura a)**
- **Piante proteiche (misura a)**
- **... altri cereali (misura a)**
- **Vacche nutrici (misura a o misura b);**
- **Ovicapriani (misura a o misura b);**
- **Latte in montagna (misura b);**
- **Latte in pianura (misura b)**
- **Riso (misura b);**
- **Tabacco (misura b)**
- **Assicurazioni (misura d)**
-
-

Vincoli finanziari

Vincoli di plafond :

- 430 milioni di euro (10% del massimale nazionale);

Limitazioni:

- alcune misure, classificabili come pagamenti accoppiati, avranno una limitazione pari al 3,5% dei massimali di bilancio nazionali (**150 milioni di euro**), in modo da soddisfare le condizioni della "scatola verde" del WTO;
 - Misura a) Tipi specifici di agricoltura
 - Misura b) Pagamenti accoppiati in zone vulnerabili
 - Misura e) Fondi di mutualizzazione
- nel caso di misure a favore del settore lattiero-caseario, delle carni bovine e misure ambientali, il tetto del 3,5% potrà essere superato;
- non ci sono limitazioni per:
 - Misura c) Aumento del valore dei titoli per evitare l'abbandono
 - Misura d) Assicurazioni.

Una domanda

Ci sono risorse per le assicurazioni agevolate?

Facciamo un po' di conti ... (1)

Plafond :

- **430 milioni di euro (10% del massimale nazionale);**
- **oppure 329 milioni di euro (somme non spese + articolo 69)**

Destinazioni:

- **150 milioni di euro, per le seguenti misure:**
 - Misura a) Tipi specifici di agricoltura**
 - Misura b) Pagamenti accoppiati in zone vulnerabili**
 - Misura e) Fondi di mutualizzazione**
- **179 milioni di euro, per le seguenti misure:**
 - Misura c) Aumento del valore dei titoli per evitare l'abbandono**
 - Misura d) Assicurazioni.**
 - Misure b) a favore del settore lattiero-caseario**

Facciamo un po' di conti ... (2)

Plafond per la misura d:

- 179 milioni di euro (somme non spese + articolo 69)

Cofinanziamento nazionale:

- Il cofinanziamento comunitario non può superare il 75% del contributo finanziario nazionale:
 - a) 238 milioni di euro di risorse pubbliche
- Il contributo pubblico agli agricoltori non può superare il 65% del premio assicurativo totale.

Quando si attiva l'Articolo 68?

Lo Stato membro dovrà decidere?

- entro il 1° agosto 2009

Quando si attivano le misure?

- dal 1° gennaio 2010

... e per il 2009?

- si può attingere alle risorse della attuale riserva nazionale;
- ci sono risorse?
- ci sono i tempi?
- le disposizioni nazionali devono essere introdotte entro il 15 maggio 2009.

Una puntualizzazione

La Commissione solleva un'altra problematica:

il rischio che una tale politica si trasformi in un finanziamento alle compagnie di assicurazione con scarsi vantaggi per gli agricoltori.

A tal proposito, il regolamento recita che i contributi finanziari non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, in quanto *tali contributi non sono limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo, né sono subordinati alla condizione* (Art. 70, par. 9, Reg. Ce 73/2009).

Questo rischio in Italia è abbastanza limitato per la presenza di un sistema consolidato di strutture associative dei produttori, i **ConSORZI di Difesa**, diffusi capillarmente sul territorio nazionale, che negli ultimi anni hanno garantito una forte concentrazione della domanda assicurativa, in grado di controbilanciare l'offerta dei servizi delle compagnie di assicurazione.

Le scelte per l'Italia

Cosa dovrà decidere?

- le risorse finanziarie;
- le misure da attivare;
- gli importi finanziari.

Flessibilità temporale:

- entro il 1° agosto 2011, gli Stati membri possono decidere di modificare gli importi di finanziamento e/o di cessare l'applicazione dell'articolo 68.

Quali opzioni nazionali?



Grazie per l'attenzione